



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

Prot. n° 663 dell' 11/05/2009

**ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI TORINO**

**Bando per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta degli studenti  
dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino**

Il Direttore,

- VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- VISTO lo Statuto dell'Accademia Albertina di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 32 del 26.01.05 del M.I.U.R.- A.F.A.M.;
- VISTE le dimissioni rassegnate dai rappresentanti della Consulta degli studenti eletti il 28/03/2007 e considerato che alcuni componenti della stessa si sono diplomati nell'ultimo anno accademico;

**DECRETA**

la seguente disciplina per le elezioni dei rappresentanti della Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino:

## **Articolo 1.**

### **(Indizioni delle elezioni)**

1. Le elezioni dei rappresentanti in seno alla Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, sono indette presso la sede dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, in Via Accademia Albertina n° 6, per il giorno **28 maggio 2009** alle ore 10,00.
2. Il Direttore nomina una Commissione elettorale composta da un professore, che la presiede, un allievo e un funzionario dell'amministrazione.
3. La Commissione elettorale:
  - a) Verifica la regolarità delle procedure per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti e la validità delle operazioni di voto;
  - b) Comunica al Direttore i risultati e i nominativi degli eletti.
4. Le determinazioni della Commissione elettorale relative al procedimento elettorale sono inappellabili.

## **Articolo 2.**

### **(Presentazione delle candidature)**

1. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura corredata da almeno 20 firme di studenti regolarmente iscritti.
2. Le candidature dovranno pervenire, pena decadenza, al Direttore dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino presso la Segreteria Didattica, entro le ore **12:00 del 26/05/2009**. Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, pena decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax (011/8125688) o per e-mail a : [info@accademialbertina.torino.it](mailto:info@accademialbertina.torino.it) improrogabilmente entro il **26/05/09**.
3. Le candidature ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, vengono pubblicate a mezzo di manifesto.
4. Qualora uno studente abbia sottoscritto candidati diversi incorrerà nella sanzione dell'ammonizione, e le firme da lui apposte saranno considerate nulle.
5. Le firme debbono essere autenticate nei modi previsti dalla normativa vigente (Carta identità).

## **Articolo 3.**

### **(Elettorato attivo)**

Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti l'elettorato attivo spetta:

1. A tutti gli studenti iscritti presso l'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.

2. Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti all'Accademia in regola con gli esami e il pagamento delle tasse, compresi gli studenti in attesa del solo esame finale e della tesi.
3. La Direzione amministrativa dell'Accademia provvederà entro il **26 maggio 2009** a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere, non appena redatto, all'albo e sul sito web dell'Accademia.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate alla Direzione amministrativa fino a due giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore amministrativo provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

#### **Articolo 4. (Elettorato passivo)**

1. Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.  
Non sono eleggibili gli studenti fuori-corso in attesa di dare il solo esame finale di tesi.
2. Che non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.
3. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione del candidato.
4. La valutazione degli aspiranti alla Consulta degli studenti sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, dal Direttore in carica, da 1 docente e 1 allievo non candidato che saranno indicati con successivo provvedimento dal Direttore in data **26 maggio 2009**. La predetta Commissione si riunirà alle **ore 15.00 del 27 maggio 2009** presso la sede dell'Accademia di Torino.
5. Subito dopo le candidature ammesse saranno affisse nell'albo dell'Accademia e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
6. I candidati ammessi al voto hanno la possibilità di svolgere la propaganda elettorale presso le strutture didattiche e di fruire di appositi spazi.
7. La propaganda elettorale potrà svolgersi sino e non oltre le ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di voto.
8. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti eletti, il Direttore nomina il primo dei non eletti.
9. Nel caso non vi fossero candidati eletti, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni.
10. Gli eletti nelle elezioni suppletive, e chi subentra in sostituzione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'Organo.

**Articolo 5.**  
**(Seggio elettorale)**

1. Il seggio elettorale è costituito presso l'Accademia.
2. Ogni elettore deve esprimere una sola preferenza contrassegnando con una X l'apposito spazio accanto al nome del candidato.
3. A ciascun elettore, previo accertamento della identità personale tramite carta di identità, sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi prestampati dei candidati.  
L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto e indica la propria preferenza. La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna.
4. Le votazioni si svolgono nell'arco di una giornata. I seggi restano aperti per le votazioni dalle **ore 10.00 alle ore 16.00 del giorno 28/05/2009.**
5. Per il procedimento di voto, per le operazioni di scrutinio, per l'attribuzione dei voti, per la determinazione delle schede e dei voti nulli, il seggio e la Commissione elettorale si attengono alla normativa valida per le elezioni amministrative comunali e provinciali, in quanto compatibili.
6. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
7. Risultano eletti i 5 candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

**Articolo 6.**  
**(Modalità di scrutinio)**

1. L'individuazione dei rappresentanti degli studenti eletti avviene secondo il seguente criterio:
  - a) risultano eletti i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;  
a parità di numero di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.
  - b) Il Presidente della Commissione, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati immediatamente dopo lo spoglio, tramite avviso del Direttore, da pubblicare all'Albo e sul sito web dell'Accademia Albertina.

## **Articolo 7.**

### **(Norme transitorie e finali)**

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate perché contestate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.
3. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
4. Il presente Bando viene pubblicato all'Albo dell'Accademia Albertina e sul sito web.

Torino, 11/05/09.

Il Direttore dell'Accademia Albertina  
Prof. Guido CURTO